

Determinazione n. 75 del 30 aprile 2021

Oggetto: Assunzione con contratto a tempo determinato, a tempo parziale (24 ore settimanali – orizzontali), Operatore Socio Sanitario, cat. BE1, Signora Stagnoli Stefania. Proroga in servizio e trasformazione contrattuale.

IL DIRETTORE

Vista la determinazione del Direttore n. 152 del 14 ottobre 2020 con la quale la dipendente Signora Stagnoli Stefania veniva assunto per motivi di carattere produttivo ed organizzativo dal 21 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021.

Ravviata la necessità e l'urgenza di provvedere all'assunzione temporanea di personale per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo da adibire al Centro Diurno dell'Ente, di prossima riapertura, per non pregiudicare il delicato assetto della turnistica e lo svolgimento dei servizi assistenziali posti in essere per tale servizio.

Acquisita la disponibilità a prorogare il servizio e la trasformazione da tempo parziale (24 ore settimanali – orizzontali) a tempo parziale (30 ore settimanali -verticali) da parte della dipendente Signora Stagnoli Stefania, in qualità di personale a tempo determinato, Operatore Socio Sanitario cat. BE1 dal 01 maggio 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Visto che questa variazione temporanea non va ad intaccare il normale svolgimento del lavoro posto in essere dalla struttura.

Visto il parere positivo espresso dal Direttore dell'Ente.

Visto lo schema di contratto allegato alla presente.

Ritenuto pertanto necessario, opportuno ed urgente concedere la proroga, a decorrere dal 01 maggio 2021 e fino al 31 marzo 2022 e la trasformazione dell'orario, a decorrere dal 01 maggio 2021 da tempo parziale (24 ore settimanali - orizzontali) a tempo parziale (30 ore settimanali - verticali), della dipendente di cui sopra fino al 31 marzo 2022.

Esaminato allo scopo quanto previsto dal vigente R.O. del personale dipendente e dal C.C.P.L. 01.10.2018.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17 maggio 2017.

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'azienda.

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L.

Visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.

Visto il regolamento aziendale sul personale.

Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m. e la L. R. 28.09.2016 n. 9.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di prorogare e trasformare il rapporto di lavoro con contratto a termine alla dipendente Signora Stagnoli Stefania, in qualità di personale a tempo determinato, a tempo parziale (30 ore settimanali – verticali), Operatore Socio Sanitario cat. BE1 dal 01 maggio 2021 e fino al 31 marzo 2022, per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo, con assegnazione presso il Centro Diurno dell'Ente.
2. Di disciplinare l'andamento del rapporto di impiego tramite l'allegato schema di contratto depositato agli atti d'ufficio.
3. Di provvedere ad ogni altro adempimento inerente e conseguente alla presente determinazione.
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà imputato in base alla competenza ai rispettivi Bilanci.
5. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
6. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.20, comma 5 della L.R.21/9.2005 n. 7.
7. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

* * * * *

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.